

**COMUNE DI BAGNO A RIPOLI
(Prov. FI)**

AVVISO PUBBLICO

"CONTRIBUTI STATALI STRAORDINARI PER MOROSITA' INCOLPEVOLE AI SENSI DEL D.M. 14 /5/2014 e DELIBERAZIONE GRT 1044/14"

**IL DIRIGENTE DELLA
GESTIONE ASSOCIATA**

in attuazione del provvedimento del Dirigente n. 718 del 27.08.2015

VISTI:

- il Decreto Legge 31/8/2013 n. 102 convertito con modificazioni dalla legge 28/10/2013 n. 124;
- Il comma 5 dell'art. 6 del citato decreto-legge (Misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare) che istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli;
- Il Decreto del Ministero Infrastrutture e trasporti del 14/5/2014;
- la Deliberazione GRT n. 1044/14 avente ad oggetto "Fondo Nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui al D.L. 102/2013 convertito dalla L. 124/13 - Criteri e ripartizione risorse";

RENDE NOTO

Che a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso e fino ad esaurimento del fondo **pari a Euro 18.320,40** i soggetti in possesso dei requisiti sotto-elencati potranno presentare domanda per ottenere un contributo volto a ridurre la morosità incolpevole.

ART. 1 - DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO

I nuclei familiari destinatari degli interventi di cui al presente Avviso, devono essere in possesso al momento della domanda dei seguenti requisiti:

- 1.** cittadinanza italiana o di un paese dell'Unione Europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione Europea, di regolare titolo di soggiorno;
- 2.** titolarità di un contratto di locazione di edilizia privata di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato; sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;
- 3.** residenza, dalla stipula del contratto, nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno 1 anno;
- 4.** essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida;
- 5.** situazione di morosità incolpevole, ossia di una situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovuta ad una delle seguenti cause:
 - perdita del lavoro per licenziamento;
 - accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;

- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico;
- cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A., derivante da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare che abbia comportato o la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;

6. essere in possesso di un reddito attuale I.S.E. non superiore a **Euro 35.000,00** o di un reddito derivante da regolare attività lavorativa con valore ISEE non superiore a **Euro 26.000,00**, rilevabili da certificazione in corso di validità, rilasciata ai sensi della normativa vigente (DPCM 159/13);

7. non titolarità del richiedente ovvero di un componente del nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

ART. 2 – TITOLI PREFERENZIALI

Costituiscono titolo preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:

- ultrasettantenne;
- minore;
- con invalidità accertata dalla competente Autorità almeno del 74%;
- in carico ai Servizi Sociali o alle competenti ASL per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale;

ART. 3 PRIORITA' NELLA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

L'importo del contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata non può superare l'importo **massimo di Euro 8.000,00**.

Gli interventi che potranno essere attuati sono i seguenti:

a. stipula di un nuovo contratto di locazione con il vecchio proprietario, a canone concordato secondo i Patti Territoriali vigenti sottoscritti ai sensi dell'art. 2 comma 3 L. 431/98;

b. stipula di un nuovo contratto di locazione con un nuovo proprietario: sostegno al nucleo familiare per l'inizio della nuova locazione e per versamento di deposito cauzionale, per un contratto di locazione secondo i Patti Territoriali art. 2 comma 3, L. 431/98;

c. differimento da parte del proprietario dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile, ristoro anche parziale della morosità.

Il Comune in nessun caso si potrà rendere garante del nuovo contratto di locazione. I contributi saranno erogati fino ad esaurimento del fondo .

ART. 4 AUTOCERTIFICAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente avviso sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/00.

La domanda, compilata sull'apposito modulo approvato dall'Amministrazione Comunale, dovrà essere corredata, a PENA DI ESCLUSIONE, dei documenti di seguito indicati:

1. copia contratto di locazione registrato per l'alloggio ad uso abitazione principale del nucleo richiedente;
2. copia atto di intimazione di sfratto o atti successivi alla procedura con indicazione dell'ammontare della morosità;
3. dichiarazione di disponibilità del proprietario alla revoca della procedura di sfratto e/o per la stipula di un nuovo contratto;
4. documenti attestanti la morosità incolpevole di cui al comma 5, art. 1 del presente Avviso.

Per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea è consigliabile essere muniti, al momento della presentazione della domanda, del documento attestante la regolarità del soggiorno.

Al fine di consentire una corretta valutazione della domanda di ammissione dei richiedenti, ai nuclei familiari saranno richieste ulteriori informazioni riguardanti: la morosità accumulata, la durata della medesima, i motivi della cessazione o riduzione dell'attività lavorativa o altre cause che hanno provocato il periodo di difficoltà economica, la composizione del nucleo familiare, l'eventuale presenza di soggetti (appartenenti al nucleo familiare) con invalidità ed eventuali altre informazioni.

Il Servizio preposto inoltre, potrà contattare direttamente il proprietario dell'alloggio in cui risiede o dovrà risiedere il nucleo richiedente il beneficio, al fine di avere precisazioni e chiarimenti in merito alla procedura e alla disponibilità di revoca degli atti inerenti lo sfratto per morosità o alla disponibilità di locazione di un alloggio.

ART. 5 ULTERIORI DISPOSIZIONI

Il contributo erogato sarà liquidato unicamente e direttamente al proprietario dell'alloggio mediante versamento su un c/c bancario o postale che sarà indicato dallo stesso.

Il contributo di cui alla presente misura non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale.

I contributi affitto di cui alla L. 431/98 risultano incompatibili con il contributo sfratti solo nei casi in cui vengano erogati al locatore a sanatoria della morosità per lo stesso periodo di riferimento per cui viene richiesto il contributo sfratti.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

I contributi previsti non potranno essere utilizzati per evitare gli sfratti disposti dai soggetti ERP per i soggetti assegnatari in stato di morosità.

L' erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l' assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

ART. 6 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per accedere all'intervento di cui al presente Avviso deve essere redatta compilando il modello appositamente predisposto, disponibile presso:

- l'URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) del Comune Piazza della Vittoria n. 1 nei seguenti orari:
lunedì mercoledì e venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00, il martedì e il giovedì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e il pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 18.00, il sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30
- il Servizio Socio-Assistenziale – Ufficio Casa del Comune, Via F.lli Orsi 22 Bagno a Ripoli, aperto nei giorni di lunedì 8.00-13.00 martedì e giovedì 14.30/18.00

o liberamente scaricabile dal sito internet del Comune di Bagno a Ripoli www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it.

La domanda, compilata e sottoscritta dal richiedente, dovrà essere consegnata presso il Servizio Socio-Assistenziale – Ufficio Casa del Comune negli orari sopraindicati, con sede in Via F.lli Orsi, 22 a Bagno a Ripoli.

ART. 7 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il presente Avviso ha validità dalla sua pubblicazione e le domande potranno essere presentate a partire dal **1 SETTEMBRE al 15 DICEMBRE 2015 e comunque fino all'esaurimento delle risorse disponibili.**

ART. 8 – ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E PROVVEDIMENTO FINALE

Il Comune, attraverso l'Ufficio preposto verifica il possesso dei requisiti e valuta la condizione di morosità incolpevole, ai fini dell'erogazione del beneficio richiesto.

La domanda, dopo l'istruttoria dell'ufficio, verrà sottoposta alla valutazione della Commissione di Valutazione Tecnica al fine dell'ammissione / diniego al beneficio predetto e la determinazione dello stesso.

Il Comune, determinato l'importo del contributo, autorizza il pagamento che sarà erogato nei limiti della dotazione delle risorse assegnate.

ART.9 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE TECNICA

Le funzioni ed i compiti della Commissione di Valutazione Tecnica sono affidate alla Commissione Comunale di Assistenza.

ART. 10- CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/00 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo emerga che il contenuto delle autodichiarazioni non sia vero o che i documenti presentati siano falsi, al dichiarante non è concesso il contributo, è denunciato alle Autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art. 76 del DPR 445/00). Inoltre l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli anche presso privati (proprietari) per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

I nominativi dei beneficiari del contributo previsto nel presente Avviso saranno inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

ART. 11– INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs 196/2003 i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Avviso saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente Avviso pubblico e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

Il titolare del trattamento è il Comune di Bagno a Ripoli. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art.7 del D. Lgs 196/03.

ART. 12 – NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si fa riferimento al D.M. 14 maggio 2014 e alla Del. G.R.T. 1044/14.

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dirigente Gestione Associata tra i Comuni di Bagno a Ripoli e Impruneta, Dott. Neri Magli.

Bagno a Ripoli, 1 Settembre 2015

IL DIRIGENTE GESTIONE ASSOCIATA
(Dott. Neri Magli)